

STATUTO DELLA SOCIETA' "S.A.PRO S.p.A."

----- TITOLO I

COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO

Art. 1

E' costituita una società per azioni denominata "S.A.PRO S.p.A."

Art. 2

La società ha sede legale in Forlì. L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e sopprimere altrove uffici, filiali, agenzie e succursali.

Il domicilio dei soci, per quel che concerne i loro rapporti con la società, si intende eletto presso la sede sociale.

Art. 3

La società ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2080 (duemilaottanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea dei soci.

Art. 4

La società, che persegue finalità di interesse pubblico e non ha fini di lucro, ha lo scopo di favorire lo sviluppo economico ed imprenditoriale della Provincia di Forlì-Cesena, con particolare attenzione alle problematiche della innovazione del sistema infrastrutturale e produttivo, della valorizzazione delle risorse e dei potenziali endogeni al territorio. Per il raggiungimento dello scopo sociale la società, nel rispetto delle competenze istituzionali degli Enti Soci ed in raccordo con i medesimi, attiverà tutti quei soggetti, strumenti ed interventi utili per favorire la crescita e l'integrazione dei diversi fattori dello sviluppo. A tal fine, a titolo esemplificativo e non tassativo potrà:

- a) acquisire (in proprietà, in concessione, in gestione) e trasformare per il mercato (vendita, locazione anche finanziaria, gestione) aree e immobili destinati o destinabili all'insediamento di attività industriali, artigianali, commerciali, direzionali e turistiche;
- b) gestire, per conto degli Enti Locali soci, l'acquisizione, la trasformazione, l'alienazione di aree e immobili del patrimonio pubblico destinate o destinabili ad attività economiche;
- c) partecipare a tempo determinato a società di scopo finalizzate ad attivare iniziative di interesse generale economico-territoriale, in ambiti sottratti o resi limitativi all'intervento dei privati;
- d) predisporre studi, attivare ricerche e progetti volti alla valorizzazione ed alla promozione delle risorse economiche ed imprenditoriali del territorio, anche in collaborazione con gli Enti Locali, le associazioni imprenditoriali, la Regione e l'Università, allo scopo, fra l'altro, di contribuire ad elevare ulteriormente la competitività dell'area forlivese e cesenate nel contesto nazionale ed internazionale.

Art. 5

La società può compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari ritenute necessarie o utili al conseguimento dell'oggetto sociale. La società può assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società aventi oggetto analogo, affini o connesso al proprio.

TITOLO II

CAPITALE ED AZIONI

Art. 6

Il capitale sociale è determinato in Euro 4.540.800,00 (quattromilionicinquecentoquarantamilaottocento virgola zero zero), diviso in numero 880.000 (ottocentoottantamila) azioni nominali ed ordinarie da Euro 5,16 (cinque virgola sedici) ciascuna.

Le azioni detenute dagli enti pubblici della Provincia di Forlì-Cesena non potranno essere inferiori al 51% (cinquantuno per cento). I versamenti sulle azioni verranno richiesti dall'organo amministrativo nei termini e modi che saranno ritenuti più convenienti.

Art. 7

Le azioni sono indivisibili; ognuna dà diritto ad un solo voto.

Art. 8

Il capitale sociale potrà essere aumentato per delibera dell'assemblea, anche con la emissione di azioni aventi diritti diversi da quelle già emesse. In caso di aumento del capitale sarà riservato, salvo diversa deliberazione dell'assemblea, il diritto di opzione agli azionisti proporzionalmente alle azioni possedute.

Art. 9

Il socio che intende cedere, anche in parte, le proprie azioni, dovrà darne comunicazione all'organo amministrativo a mezzo raccomandata R.R., indicando l'eventuale acquirente, l'ammontare di azioni cedende, nonché il prezzo e le condizioni richieste per la vendita.

L'organo amministrativo dovrà dare immediata comunicazione dell'offerta agli altri soci, i quali potranno esercitare il diritto di prelazione entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione stessa.

Decorso 120 (centoventi) giorni dal pervenimento alla società della proposta di vendita, senza che le azioni siano state oggetto di prelazione, il socio proponente sarà libero di alienarle.

In deroga a quanto sopra stabilito, i soci che non intendono avvalersi del diritto di prelazione potranno rinunciare espressamente a tale diritto con comunicazione scritta inviata all'organo amministrativo della società.

Art. 10

I soci potranno sopperire all'eventuale fabbisogno finanziario della società effettuando finanziamenti alla società medesima, anche non in proporzione alle rispettive quote di capitale sociale, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

I soci possono altresì effettuare versamenti in conto capitale; in tal caso i versamenti devono avvenire in proporzione alle quote possedute e la società non è tenuta alla loro restituzione. Sui versamenti effettuati in conto capitale non vengono corrisposti interessi.

TITOLO III **OBBLIGAZIONI**

Art. 11

La società potrà emettere obbligazioni nei limiti e con le modalità previste dall'art. 2410 del Codice Civile e dalle altre disposizioni di legge.

La competenza per l'emissione delle obbligazioni è riservata all'assemblea straordinaria.

TITOLO IV **ORGANI DELLA SOCIETA'**

Art. 12

Sono organi della società:

- l'assemblea;
- l'organo amministrativo;
- il collegio sindacale.

Cap. 1 - ASSEMBLEA

Art. 13

L'assemblea è ordinaria o straordinaria. L'Assemblea ordinaria è convocata una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centoottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

L'assemblea straordinaria è convocata nei casi previsti dalla legge. L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, può essere convocata anche in località diversa dalla sede sociale, purché in uno Stato membro dell'Unione Europea.

Art. 14

La convocazione dell'assemblea è fatta dall'organo amministrativo con avviso recante l'ordine del giorno e gli altri elementi richiesti dalla legge, da pubblicare almeno quindici giorni prima di quello

fissato per l'adunanza su uno dei quotidiani Il Resto del Carlino, La Stampa, Corriere della Sera, oppure inviato agli aventi diritto con lettera raccomandata, che deve essere ricevuta almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

Lo stesso avviso dovrà prevedere una seconda convocazione.

Art. 15

I soci devono esibire i propri titoli al fine di dimostrare la legittimazione a partecipare all'assemblea, salvo che sia stato effettuato il deposito di cui al secondo comma dell'art. 2370 codice civile.

Gli amministratori, in seguito all'esibizione o al deposito dei titoli e della relativa certificazione, sono tenuti ad iscrivere nei libri sociali coloro che non risultino essere in essi iscritti.

Qualora non siano stati emessi i certificati azionari, la legittimazione a partecipare all'assemblea è data dall'iscrizione a libro soci.

Fermi i divieti di cui all'articolo 2372 codice civile, i soci possono partecipare alle assemblee anche mediante delegati. Ogni delegatario non può ricevere più di due deleghe.

All'assemblea può altresì partecipare, qualora la società, a norma del precedente articolo 11, abbia emesso obbligazioni, il rappresentante comune degli obbligazionisti.

Art. 16

L'assemblea è presieduta, a seconda della strutturazione dell'organo amministrativo, dall'amministratore unico, dal presidente o dal vice presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di loro assenza o impedimento, da persona designata dall'assemblea stessa. Il presidente, o chi ne fa le veci, può farsi assistere da un segretario scelto anche fra persone estranee alla società.

La verifica della regolarità delle deleghe ed in genere del diritto dei presenti a partecipare all'assemblea, spetta al presidente dell'assemblea medesima.

Art. 17

L'assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino - in proprio o per delega - almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale. Essa delibera con la maggioranza assoluta del capitale presente, salvo per l'assemblea ordinaria in seconda convocazione, per la quale si applica il disposto dell'art. 2369, 3° comma, del Codice Civile. L'assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, è validamente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale e delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno pari quota del capitale sociale.

Art. 18

Le deliberazioni dell'assemblea sono constatate da processo verbale firmato dal presidente, dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori. Nei casi di legge, il verbale viene redatto dal notaio scelto dal presidente o da chi ne fa le veci.

Cap. 2 – ORGANO AMMINISTRATIVO

Art. 19

La società può essere alternativamente amministrata da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione, composto da 3 (tre) a 5 (cinque) membri.

Gli amministratori durano in carica un triennio e sono rieleggibili; ad essi spetta il rimborso delle spese sostenute per conto della società nell'esercizio delle loro funzioni, ferma restando la competenza dell'assemblea ordinaria per la determinazione di cui al n. 3 dell'articolo 2364 del codice civile.

Nel periodo intercorrente fra il termine del triennio e l'accettazione da parte degli amministratori di nuova nomina, l'organo amministrativo resta in carica per esercitare tutti i poteri previsti dalla legge e dal presente statuto, senza limitazione alcuna, così come restano immutate le attribuzioni dello stesso. La nomina, l'eventuale revoca e la sostituzione degli amministratori spettano all'assemblea ordinaria dei soci, salva la facoltà conferita dall'atto costitutivo ai soci che siano enti pubblici, conformemente a quanto prevedono gli artt. 2449 e 2450 del codice civile.

Art. 20

All'organo amministrativo sono conferiti tutti i più ampi poteri per la gestione della società, con fa-

coltà di compiere, senza limitazioni di sorta, tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che ritiene opportuni per il raggiungimento dell'oggetto sociale, con esclusione di quanto per legge è tassativamente riservato all'assemblea dei soci.

In particolare compete all'organo amministrativo:

- la trasmissione ai soci, entro il 30 (trenta) novembre di ogni anno, della proposta di budget per l'esercizio successivo e del piano industriale pluriennale contenente gli obiettivi di massima sulle attività e sulla situazione patrimoniale e finanziaria;
- la trasmissione ai soci, entro il 31 (trentuno) luglio di ogni anno, di una relazione semestrale sullo stato di attuazione del budget e del piano industriale pluriennale;
- la rendicontazione sullo stato di attuazione degli obiettivi indicati nel budget e nel piano industriale in apposita sezione della relazione sulla gestione prevista dall'art. 2428 c.c.

Art. 21

Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente o, in caso d'impedimento, dal vice presidente nella sede della società ed anche in altro luogo, con lettera raccomandata spedita almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione e, per i casi di urgenza, con telegramma ovvero con telefax o lettera a mano da spedire almeno 48 (quarantotto) ore prima. La convocazione ha luogo quando il Presidente ne ravvisi l'opportunità ed almeno una volta ogni trimestre o quando ne faccia richiesta scritta 1/3 (un terzo) dei consiglieri in carica o due sindaci.

Art. 22

Per la validità delle deliberazioni del consiglio, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

Cap. 3 – FIRMA E RAPPRESENTANZA SOCIALE

Art. 23

Il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente ed un vice presidente.

Art. 24

La rappresentanza legale della società, di fronte a terzi ed in giudizio, spetta agli amministratori. In caso di nomina di consiglio di amministrazione, la rappresentanza della società spetta al presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, al vice presidente. Il semplice intervento del vice presidente equivale ad assenza o impedimento del presidente.

La firma sociale spetta inoltre singolarmente o collettivamente alle persone investite di speciali poteri, nei limiti degli stessi, a norma dell'art. 25.

Art. 25

Il consiglio potrà, salvo le limitazioni di legge, delegare in tutto o in parte le proprie attribuzioni ed i propri poteri ad un comitato esecutivo e ad uno o più amministratori, fissando i limiti dei poteri, le forme nelle quali dovranno estrinsecarsi e gli eventuali compensi. Il consiglio ha pure facoltà di nominare e revocare direttori generali, direttori e procuratori, determinandone i poteri, le cauzioni e gli emolumenti, nonché mandatarî "ad negotia" per determinati atti o categorie di atti.

Cap. 4 – COMITATO ESECUTIVO

Art. 26

Il comitato esecutivo, se nominato, sarà composto da un massimo di 5 (cinque) membri. La presidenza del comitato spetta al presidente, o al vice presidente in sua assenza. Per la validità delle deliberazioni del comitato è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti e di esse viene redatto apposito processo verbale firmato dal presidente e dal segretario verbalizzante. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

Cap. 5 – COLLEGIO SINDACALE

Art. 27

Il collegio sindacale è composto di tre sindaci effettivi e due supplenti, tutti eletti dall'assemblea. I sindaci dovranno avere i requisiti previsti dalla legge; durano in carica tre anni e possono essere rieletti. Il compenso sarà determinato dall'assemblea all'atto della nomina.

Il collegio sindacale esercita altresì il controllo contabile, salvi i casi in cui sia obbligatoria la nomina del revisore contabile o della società di revisione o la società proceda volontariamente alla nomina del revisore contabile o della società di revisione.

TITOLO V **BILANCI**

Art. 28

L'esercizio sociale ha inizio il primo di gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno; il bilancio è presentato all'assemblea per l'approvazione. Gli eventuali utili netti di esercizio, dedotte almeno il 5% (cinque per cento) per la riserva legale, fino al limite di legge, verranno reinvestiti nella realizzazione dell'ulteriore sviluppo dell'attività sociale o destinati ad iniziative volte al miglior raggiungimento delle finalità statutarie, su delibera assembleare.

Art. 29

L'assemblea ordinaria approva, entro il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno, un budget per l'esercizio successivo e un piano industriale pluriennale contenente gli obiettivi di massima sulle attività e sulla situazione patrimoniale e finanziaria.

TITOLO VI **SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

Art. 30

Le cause di scioglimento e liquidazione della società sono quelle previste dalla legge.

Art. 31

Quando si verifica una delle cause che comporta lo scioglimento della società, il consiglio di amministrazione deve provvedere alla immediata convocazione dell'assemblea straordinaria dei soci.

Art. 32

L'assemblea straordinaria, convocata a norma del precedente articolo, dovrà deliberare sulla messa in liquidazione della società, sulle modalità della liquidazione e sui poteri del liquidatore.

Art. 33

Per quanto riguarda la sostituzione o la revoca dei liquidatori, si applicheranno le disposizioni stabilite in materia dall'art. 2487 del codice civile.

TITOLO VII **DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 34

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le vigenti disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in materia.

F.to Vittorio Croci

F.to Cinzia Brunelli notaio